



COMUNE DI CORNUDA -
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 03.12.2019 con verbale nr. 42

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta	3
Articolo 2 - Presupposto dell'Imposta e finalità di destinazione del gettito	3
Articolo 3 - Soggetto Passivo	3
Articolo 4 - Esenzioni	3
Articolo 5 - Misura dell'imposta	3
Articolo 6 - Obbligo del gestore	4
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento	4
Articolo 8 - Sanzioni ed interessi	4
Articolo 9 - Riscossione coattiva	5
Articolo 10 - Rimborsi	5
Articolo 11 - Contenzioso	5
Articolo 12 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	5
Articolo 14 - Entrata in vigore	5
TARIFFE	6

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel territorio del Comune di Cornuda, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs n. 23/2011, come da ultimo modificato ed integrato dall'articolo 33 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221

Articolo 2 – Presupposto dell'Imposta e finalità di destinazione del gettito

- 1) Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive così come definite dalla L.R. n. 28 del 10.08.2012 (*Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo*), dalla L.R. n. 11 del 14.06.2013 (*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*) modificata con L.R. n. 45 del 30.12.2014 e dall'articolo 4 del D.L. 50 del 24.04.2017, situate nel Comune di Cornuda
- 2) Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché promuovere politiche attive per migliorare il servizio di accoglienza e promozione turistica anche attraverso gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica o altre forme di promozione del territorio, in risposta alle specifiche esigenze del mercato turistico. Sono, inoltre, compresi:
 - a) servizi forniti in collaborazione con la Provincia e la Regione;
 - b) servizi a sostegno delle strutture ricettive;
 - c) servizi pubblici locali;
 - d) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ambientali

Articolo 3 – Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta, nell'anno solare, nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 del presente Regolamento non iscritto nell'anagrafe del Comune di Cornuda.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) I portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
 - c) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 20 persone;
 - d) Gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco e gli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati, nel Comune di Cornuda, per esigenze di servizio;
 - e) I malati che effettuano terapie salvavita presso strutture sanitarie site nel distretto sanitario del Comune di Cornuda, chi assiste i degenti, ricoverati o malati che effettuano dette terapie in ragione di un accompagnatore, se il paziente è maggiorenne, e di due accompagnatori, se il paziente è minore.
2. Nell'ipotesi di cui alle lettere b),c),d) e) del precedente comma, l'ospite è tenuto a presentare apposita dichiarazione al gestore.
3. L'ospite che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera e) è tenuto ad allegare alla dichiarazione di cui al comma 3, apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero

Articolo 5 – Misura dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo i criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di Legge di € 5,00 per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato nel presente regolamento è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della stessa dipende dai servizi offerti e, in relazione a questi, è determinato proporzionalmente il prezzo.
2. L'Imposta è applicata per un massimo di **10** pernottamenti consecutivi. In caso di soggiorno consecutivo in 2 strutture diverse nel Territorio Comunale, l'ospite può presentare una apposita dichiarazione al secondo gestore, in modo che quest'ultimo ne tenga conto nell'applicazione dell'imposta.
3. La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'articolo 42 f) del D.Lgs n. 267/2000 sarà determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma precedente.
4. Con riferimento all'anno d'imposta 2020 le tariffe sono unite al presente regolamento.

Articolo 6 – Obbligo del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cornuda , sono tenuti ad informare in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare al servizio comunale il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. La Dichiarazione Trimestrale Presenze, dovrà essere compilata e trasmessa telematicamente all'Ente, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Comune di Cornuda, alle seguenti scadenze:
 - 15 aprile per il primo trimestre
 - 15 luglio per il secondo trimestre
 - 15 ottobre per il terzo trimestre
 - 15 gennaio dell'anno successivo per il quarto trimestreIl giustificativo di eventuali pernottamenti esenti od ommessi versamenti dell'imposta dovranno pervenire all'Ente a mezzo posta elettronica, preferibilmente certificata, alle stesse scadenze previste per la Dichiarazione Trimestrale delle presenze;
3. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto sub-agente contabile di diritto e di fatto, dovrà rendere conto al Comune, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dall'Ente, presentando entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con DPR 194/1996
4. Il gestore della struttura ricettiva deve provvedere alla riscossione dell'imposta che i soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono corrispondergli al termine di ciascun soggiorno. Deve altresì provvedere a rilasciare relativa quietanza e al versamento dell'imposta al Comune di Cornuda.
5. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione di omesso versamento e conservarla per eventuali controlli .
6. Qualora l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente.
7. Il gestore della struttura ricettiva deve effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di " Imposta di Soggiorno" entro le scadenze di cui al precedente comma 2. Il versamento verrà effettuato con il sistema PagoPA del Comune di Cornuda

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - invitare i soggetti ed i gestori delle strutture ricettive , indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - inviare ai soggetti ed ai gestori delle strutture ricettive, questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati,;
3. Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 10 anni

Articolo 8 – Sanzioni ed Interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrorate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs 471 , 472 e 473 del 18.12.1997, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa tributaria del 30% dell'importo non versato , ai sensi dell'articolo 13 del D.LGS 471/1997
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1., 2. e 3. del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le violazioni dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, da parte di gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3. e 4. del presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 181, n. 689
6. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 10 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dal gestore della struttura ricettiva e, non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, mediante apposito modulo predisposto dal Comune.
2. Nei casi di versamento di imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con il pagamento dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 2.500,00.=, è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.=

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della commissione tributaria nel rispetto del D.LGS 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa uno o più Funzionari cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta;
2. Il Funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, dispone rimborsi e atti di natura gestionale inerente la materia dell'imposta;
3. In caso di impedimento temporaneo, di congedo per periodo di ferie, congedo per malattia o per altre cause per cui il Responsabile del Procedimento sia assente, il soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2 della Legge 241/1990 è il responsabile in carica delle P.O. dell'Ufficio Ragioneria e, in sua assenza, il Segretario Comunale.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'articolo 1, commi da 158 a 168 della Legge 27.12.2006, n. 296

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2020
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

TARIFFE

Imposta di Soggiorno Tariffe applicate anno 2020 Articolo 5 del Regolamento

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA a persona per pernottamento
Alberghi, Villaggio Albergo, Albergo diffuso, Residenze Turistiche alberghiere. Campeggi, villaggi turistici 5 STELLE	2,00
Alberghi, Villaggio Albergo, Albergo diffuso, Residenze Turistiche alberghiere. Campeggi, villaggi turistici 4 STELLE	2,00
Alberghi, Villaggio Albergo, Albergo diffuso, Residenze Turistiche alberghiere. Campeggi, villaggi turistici 3 STELLE	1,50
Alberghi, Villaggio Albergo, Albergo diffuso, Residenze Turistiche alberghiere. Campeggi, villaggi turistici 2 STELLE	1,50
Alberghi, Villaggio Albergo, Albergo diffuso, Residenze Turistiche alberghiere. Campeggi, villaggi turistici 1 STELLA	1,50
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, Bed & breakfast (precedentemente denominati esercizi extra alberghieri)	1,00
Agriturismi con ospitalità	1,00
Locazioni Turistiche, locazioni brevi ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare	1,00
Sosta Camper	0,50